



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 970/2020 promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. [REDACTED], dal quale rappresentato e difeso

ATTORE

contro

[REDACTED] SRL ([REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] LA SPEZIA con l'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 30/07/2020 i signori [REDACTED] e la signora [REDACTED] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 139/2020, R.G. n. 287/2020, del 18.03.2020 emesso dal Tribunale di Avezzano a mezzo del quale veniva ingiunto il pagamento della somma richiesta, oltre gli interessi coma da domanda e le spese della procedura di ingiunzione, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Avezzano: 1) Accogliere l'opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per le causali di cui in narrativa emanando ogni conseguenziale pronuncia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Salvo ogni diritto. Si producono documenti come da indice. Si dichiara che il valore della controversia è pari ad € 9.816,26”.*

Si costituiva la società opposta, [REDACTED] S.r.l. (P. Iva [REDACTED] [REDACTED]), in persona del procuratore [REDACTED] S.r.l. (P. Iva [REDACTED]), come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, che impugnava e contestava tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, chiedendone il rigetto.



Con ordinanza del 05.07.2022 il Giudice disponeva quanto segue: *"Il Giudice, dott.ssa [REDACTED] sciogliendo la riserva assunta all'odierna udienza, letti gli atti e i documenti allegati, visto il deposito da ultimo eseguito dalla parte opponente e verificato che l'atto di citazione oggetto di notifica a mezzo PEC reca come data della prima udienza di comparizione delle parti quella, corretta, del "20 gennaio 2021" e non già quella del 20 gennaio 2020, come invece sostenuto dall'opposta; ritenuta dunque tardiva la costituzione dell'opposta, avvenuta il 18 maggio 2021 e dunque in tempo utile per ottemperare all'invito di cui all'ordinanza del 12 maggio 2021 di presentazione della domanda di mediazione, procedura che non consta essere stata avviata; considerati i riflessi di detta omissione sulla procedibilità della domanda monitoria e ritenuto a questo punto preclusa la concessione della provvisoria esecutività; osservato infatti che sebbene l'art. 5 co. 4 L. n. 28/2010 preveda che nei procedimenti per ingiunzione l'incombente relativo all'esperimento della mediazione obbligatoria si renda doveroso solo dopo la deliberazione delle istanze ex artt. 648/649 c.p.c., nella fattispecie la tardiva costituzione dell'opposta nonostante la validità della citazione ha impedito lo svolgimento di detta fase (necessariamente omessa), inducendo questo giudice ad assegnare (all'opposta) il termine per l'esperimento della mediazione e, in considerazione dell'originaria contumacia della parte, ad onerare l'opponente di provvedere alla notifica dell'ordinanza, incombente che non si è più reso necessario una volta intervenuta, a pochi giorni di distanza dall'emissione di quell'ordinanza, la costituzione della medesima opposta; vista infine la richiesta di parte opponente di concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. e ritenuto opportuno assegnare detti termini al fine di consentire ad entrambe le parti di prendere posizione sulla questione appena sollevata; p.q.m. rigetta l'istanza ex art. 648 c.p.c.; assegna alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (indicando quale dies a quo di decorrenza il 1° settembre 2022, data in cui verosimilmente entrambe le parti avranno ricevuto comunicazione del presente provvedimento) e rinvia per le decisioni istruttorie l'udienza del 10 gennaio 2023 ore 9,00, confermando la modalità di celebrazione cartolare dell'udienza. Si comunichi Avezzano, 05/07/2022 Il Giudice Roberta Mastropietro".*

L'incombente previsto da detta ordinanza non aveva luogo tant'è che in atti non risulta attivato alcun procedimento di mediazione.

La causa dunque veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, precisate le stesse, trattenuta in decisione con la fissazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusioni e delle repliche.

### **DIRITTO**

Come sopra si è ricordato, nessuna delle parti ha introdotto il procedimento di mediazione.

La Suprema Corte con sentenza a S.U. ha ritenuto che l'onere del promovimento della procedura di mediazione nel caso di opposizione a D.I., vada posto a carico dell'opposto, quale attore sostanziale, e che la mancata osservanza di tale onere conduce all'improcedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria, con



conseguente revoca del D.I. opposto (Cass. SU 19596/20 del 18.9.20; cfr. da ultimo Cass. 159/21).

Pertanto l'odierno giudizio va dichiarato improcedibile, con conseguente revoca del D.I..

Risultano quindi assorbite le ulteriori domande ed eccezioni formulate nel corso del giudizio.

In considerazione del fatto che la questione dell'individuazione della parte onerata dall'inizio del procedimento di mediazione è stata risolta con la richiamata sentenza delle sezioni unite in epoca sensibilmente precedente alla ordinanze di questo Tribunale che disponevano la promozione della procedura di mediazione e comunque, dopo l'introduzione della lite la parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite come da liquidazione in dispositivo.

#### **P.Q.M**

Il Tribunale, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile il giudizio e per l'effetto revoca il DI opposto, condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che si liquidano ex DM 55/14 valore medio in € 5.077,00 oltre IVA, spese generali ed accessori, con distrazione dell'Avv. [REDACTED] dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Avezzano in data 8 novembre 2023

**Il Giudice**

**dott. Alessandra Contestabile**

